

REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08.02.2013)

INDICE

Articolo 1 - Finalità.....	pag. 2
Articolo 2 - Articolazione del sistema di programmazione e controllo interno	pag. 2
Articolo 3 - Sistema di controllo interno.....	pag. 2
Articolo 4 - Oggetto del controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	pag. 4
Articolo 5 - Connessione del sistema del controllo interno con altre attività amministrative e di controllo.....	pag. 4
Articolo 6 - Soggetti partecipanti all'organizzazione del sistema del controllo interno.....	pag.5
Articolo 7 - Il Controllo Preventivo di regolarità amministrativa e contabile	pag.5
Articolo 8 - Il Controllo successivo di regolarità amministrativa.....	pag 6
Articolo 9 - Il Controllo di Gestione.....	pag 7
Articolo 10 - Modalità e referto del controllo di Gestione.....	pag 7
Articolo 11 - Struttura operativa del controllo di gestione.....	pag 8
Articolo 12 - Modalità applicative del controllo di gestione.....	pag 8
Articolo 13 - Sistema di monitoraggio del controllo di gestione.....	pag 8
Articolo 14 - Referti periodici del controllo di gestione.....	pag 9
Articolo 15 - Controllo sugli equilibri finanziari.....	pag 9
Articolo 16 - Ambito Di applicazione del controllo sugli equilibri finanziari.....	pag 9
Articolo 17 - Fasi del controllo sugli equilibri finanziari.....	pag 10
Articolo 18 - Esito Negativo del controllo sugli equilibri finanziari.....	pag 10
Articolo 19 - Finalità del controllo sulla qualità dei servizi erogati.....	pag 10
Articolo 20 - Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni...	pag11
Articolo 21 - Relazione di inizio e fine mandato.....	pag 11
Articolo 22 - Pubblicità del regolamento e dei controlli interni.....	pag 11
Articolo 23 - Entrata in vigore.....	pag 11

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina il sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.. Il sistema integrato dei controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell'organizzazione, e finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Articolazione del sistema di programmazione e controllo interno

Il Comune di Veglie, al fine di svolgere la propria attività in base a criteri di razionalità ed efficacia, efficienza ed economicità, in accordo con la normativa vigente, applica il sistema di programmazione e controllo, così come disciplinato nei successivi articoli, i cui report sono pubblicati sul sito internet dell'ente e gli esiti sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili di Settore.

Ai fini dell'attuazione del sistema dei controlli interni si prevede che lo stesso possa essere condiviso tra i Comuni appartenenti all'Union 3, con possibilità di istituire uffici unici tra gli stessi previa stipula di apposita convenzione che ne disciplini le modalità di funzionamento e costituzione.

Art. 3 - Sistema di controllo interno

Il Comune di Veglie, nell'ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativo-contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il sistema dei controlli interni si articola come di seguito:

a) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

b) valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa: finalizzato a valutare le prestazioni del personale con incarico di posizione organizzativa e le loro competenze organizzative e gestionali.

c) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e risultati;

d) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;

e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a monitorare l'andamento economico finanziario dell'Ente nell'ottica del miglior impiego delle risorse pubbliche.

Le fasi di controllo, verifica e valutazione prevedono la predisposizione e l'utilizzo, nelle forme previste dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente, dei seguenti strumenti:

- documenti di referto sulla valutazione della performance, rapportati ai contenuti del piano dettagliato degli obiettivi, su base annuale, elaborato secondo le procedure di cui al vigente regolamento interno per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;

- documenti di referto del controllo di gestione, rapportati al PEG, su base annuale.

I documenti di referto di cui sopra sono valutati in modo coordinato con il rendiconto e con gli altri documenti di verifica finanziaria.

I contenuti degli strumenti di programmazione di tipo operativo devono essere logicamente collegati e integrati con i contenuti degli strumenti di programmazione di natura strategica. Annualmente, prima dell'approvazione dello schema della relazione previsionale e programmatica da parte della Giunta Comunale, il Sindaco convoca una conferenza di consultazione con la partecipazione dei componenti della Giunta, del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio.

La conferenza provvede a:

compiere una ricognizione dello stato del Comune e del grado di raggiungimento degli obiettivi generali dell'Amministrazione, sulla base dell'analisi della situazione comunale e dei documenti di referto prodotti in fase di verifica e controllo, al fine di valutare quali siano le politiche da mettere in atto ed individuare le esigenze da soddisfare mediante la prestazione dei servizi;

- formulare indirizzi in merito agli obiettivi strategici su base annuale e triennale;

- formulare indirizzi in merito all'allocazione delle risorse necessarie al conseguimento di detti obiettivi.

Sono garantite le modalità di raccordo ed integrazione tra le tipologie di controllo di cui sopra e gli strumenti di attuazione del ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance e alla relazione sulla performance.

Il Piano esecutivo di gestione, infatti, è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con la relazione revisionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale nell'Ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (art. 108 comma 1 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) e il Piano delle Performance (art. 10 del dlgs 150/2009) sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione.

Articolo 4

OGGETTO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e espletato sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari;
- b) correttezza e regolarità della procedura;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto.

3. Il controllo di regolarità contabile, in particolare, verifica:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione;
- b) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- c) l'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
- d) la conformità alle norme fiscali;
- e) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente;
- f) il rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità;
- g) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- h) l'accertamento dell'entrata;
- i) la copertura nel bilancio pluriennale;
- l) la regolarità della documentazione;
- m) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

4. Per effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile, questo Ente ed altri enti locali possono istituire unico ufficio mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Articolo 5

CONNESSIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO CON ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO

1. I risultati delle attività del sistema del controllo interno costituiscono:

- a) necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'Ente e delle massime strutture organizzative, nello specifico quella del Segretario Generale e dei responsabili di settore;
- b) strumenti di supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità.

2. Le modalità di connessione del sistema del controllo interno con l'attività di valutazione della performance e con l'attività di contrasto alla corruzione ed all'illegalità sono definite con i rispettivi piani di cui al d.lgs. n. 150/2009 ed alla legge n. 190/2012.

3. Nel piano anticorruzione può essere previsto che i responsabili dei settori e/o servizi le cui attività sono individuate a maggior rischio di corruzione inviino informazioni specifiche aggiuntive al controllo interno.

4. Gli organi di governo e di gestione dell'Ente sono tenuti ad adeguare le attività di rispettiva competenza agli esiti del controllo interno, salvo motivata divergenza.

Articolo 6 **SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO**

1. Partecipano all'organizzazione del sistema del controllo interno il Segretario Generale, i responsabili di settore e/o dei servizi, il nucleo di valutazione e l'organo di revisione dei conti.

2. Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale il quale, allo scopo, si avvale di una apposita struttura interna, posta sotto la propria direzione, costituita **da non meno di due dipendenti di categoria non inferiore alla "C", scelti e nominati dallo stesso Segretario Generale di concerto con i Responsabili di Settore** in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività. Gli esiti di tutte le tipologie dei controlli interni sono inviati:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli assessori comunali e ai **capigruppo consiliari**;
- agli organi di cui al comma 1;
- agli organi esterni per i quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'invio.

Articolo 7 **IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e espletato **su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio** che non sia mero atto di indirizzo attraverso i seguenti pareri da richiedere obbligatoriamente da parte del soggetto proponente e da inserire nella deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa:

a) parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore cui appartiene il servizio interessato; tale parere attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico-finanziario sulle proposte che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

2. I predetti pareri non vincolano la Giunta o il Consiglio, i quali qualora non intendano conformarsi agli stessi pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e espletato dal responsabile del settore competente su ogni sua determinazione dirigenziale e su ogni altro atto avente natura provvedimentoale.

Tale controllo si sostanzia nel parere di regolarità tecnica dallo stesso espresso, riportato nei suddetti atti quale parte integrante e sostanziale degli stessi.

4. Ogni **determinazione dirigenziale che comporti impegno di spesa e ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, anche qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata**, è trasmesso al responsabile del settore economico- finanziario ai fini del controllo successivo di regolarità contabile che si sostanzia nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato nella determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. Tale parere costituisce condizione per l'esecutività del provvedimento.

5. I predetti pareri sono espressi per iscritto e la firma autografa o digitale del sottoscrittore e preceduta dalla sua qualifica e dalla data di rilascio. La motivazione scritta e espressa sia in caso di parere contrario sia in caso di astensione per incompetenza.

6. Nell'ipotesi che il responsabile del settore dichiari di astenersi dall'esprimere il parere di regolarità tecnica per incompetenza, il Segretario Generale stabilisce quale sia il responsabile competente.

7. In caso di assenza o di astensione obbligatoria del soggetto deputato ad esprimere il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile, il rispettivo parere è espresso dal soggetto designato a sostituirlo secondo le norme regolamentari ovvero il provvedimento di affidamento della responsabilità del servizio.

8. Qualora l'ente sia privo, anche temporaneamente, del responsabile del servizio ovvero nel caso di assenza o di astensione obbligatoria anche del soggetto competente a sostituire il responsabile del settore, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è espresso dal Segretario Generale ovvero, pure in caso di assenza o di astensione obbligatoria del Segretario Generale, da colui che lo sostituisce.

Articolo 8

IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa, da espletarsi secondo principi generali di revisione aziendale, le determinazioni dirigenziali a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli incarichi dati al personale dipendente e/o gli incarichi di progettazione), i contratti qualunque sia la loro forma scritta, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle entrate e di liquidazione della spesa, transazioni, contratti d'appalto, etc..
2. Compete al Segretario Generale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo, con apposito provvedimento, in relazione alle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai contratti diversi da quelli rogati dallo stesso nella forma pubblica-amministrativa ed agli altri atti amministrativi, a) le loro tipologie, da determinare anche con riferimento alla natura o al valore o alla struttura o ad altro elemento; b) il periodo temporale entro cui sono stati adottati; c) la loro quantità percentuale in rapporto al totale di ciascuna tipologia; d) il metodo di campionamento per la loro scelta casuale.
3. Ai fini dell'espletamento del controllo, il Segretario Generale si avvale, oltre che del personale della segreteria generale, anche del personale di cui al comma 2 del precedente articolo 6.
4. I responsabili dei settori, a cui sono trasmessi i provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, hanno l'obbligo di prestare la massima collaborazione e di mettere a disposizione i documenti oggetto della verifica ed il personale delle rispettive strutture.
5. Per ogni determinazione, contratto e atto verificato e redatta una apposita scheda in cui sono indicati: gli elementi identificativi, il controllo espletato e le relative risultanze, queste ultime da motivare se negative.
6. Al termine della verifica di ciascuna tipologia di atti esaminati e redatto un apposito report dai quali risulti:

 - a) il numero, per ciascuna tipologia, dei provvedimenti, dei contratti e degli altri atti amministrativi esaminati;
 - b) i rilievi e le eventuali osservazioni formulati sull'atto oggetto di verifica;

7. I predetti reports, con periodicità quadrimestrale sono trasmessi, a cura del Segretario Generale: ai responsabili dei settori interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, utili quali documenti per la valutazione dei rispettivi dipendenti; all'organo di revisione dei conti; al nucleo di valutazione quali elementi utili per la loro valutazione; al presidente del Consiglio Comunale al fine di darne conoscenza allo stesso consesso nella prima seduta utile ai capigruppo consiliari; ed al sindaco al fine anche di darne conoscenza agli assessori comunali.

Articolo 9 IL CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;

b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.

c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

2. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di settore, con il supporto dell'ufficio del Controllo di Gestione di cui al successivo articolo 11, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di competenza di ciascun centro di costo, sulla base degli obiettivi e degli indicatori del P.E.G..

3. Le sue fasi operative sono integrate con la pianificazione strategica ed unificate con quelle previste nel ciclo delle performance di cui al d.lgs. n. 150/2009.

4. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate anche dal nucleo di valutazione ai fini della performance individuale dei responsabili di settore.

Articolo 10 MODALITA' E REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è svolto con periodicità quadrimestrale, secondo le modalità

e redigendo il referto di cui agli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11 **STRUTTURA OPERATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

1. La struttura operativa cui è demandato l'espletamento del controllo di gestione e denominata "Ufficio del Controllo di Gestione" (di seguito: UCG), in posizione di staff.
2. L'ufficio è gestito e coordinato dal responsabile del settore economico-finanziario e dai Responsabili di Settore.
3. Ogni Responsabile di Settore può individuare un dipendente di categoria non inferiore alla "C" a cui demandare l'istruttoria del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici della propria struttura rilevanti ai fini del controllo di gestione.
4. Il supporto dell'UCG, per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso il coordinamento dei responsabili Settore e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dalle massime strutture e delle istituzioni dell'Ente.

Articolo 12 **MODALITA' APPLICATIVE DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Il controllo di gestione è svolto sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
 - a) sentito il segretario generale e il responsabile del settore economico-finanziario, si procede alla definizione degli obiettivi gestionali (PEG);
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
 - c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Articolo 13 **SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di

monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.

2. A tal fine la Giunta, sentito il Segretario Generale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), provvede a definire:

- a) il Piano dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO) per ciascuna massima struttura ed istituzione ed i relativi responsabili;
- b) le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- c) i risultati e le finalità dell'azione amministrativa con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Articolo 14

REFERTI PERIODICI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. I Responsabili di settore, con periodicità quadrimestrale, riferiscono all'Ufficio di Controllo di Gestione sui risultati dell'attività mediante l'inoltro di report gestionali, nei quali sono evidenziati le cause di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato.

2. Il Segretario Generale provvederà ad inoltrare al Sindaco ed agli Assessori e ai Capigruppo consiliari, al Nucleo di Valutazione, all'Organo di revisione dei conti ed agli altri organi previsti da norme legislative e regolamentari il reporting che sarà accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

3. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il Segretario Generale concorda con i Responsabili di settore i necessari interventi correttivi, eventualmente da sottoporre all'esame della Giunta per apportare le opportune modifiche al PEG ed al PDO.

Articolo 15

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Le norme del controllo sugli equilibri finanziari del presente regolamento sostituiscono ed integrano le disposizioni in materia contenute nel vigente regolamento di contabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto costantemente sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del settore finanziario e mediante la vigilanza dell'organo

di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Generale e dei responsabili di Settore, secondo le rispettive responsabilità.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

4. Con cadenza quadrimestrale il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale con cui attesta lo stato degli equilibri finanziari, trasmesso al Sindaco, agli Assessori Comunali e ai capigruppo Consiliari, al Segretario Generale ed all'organo di revisione dei conti.

5. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 16 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti nella Parte II del d.lgs. 18/8/2000, n. 267. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c) equilibrio tra entrate straordinarie afferenti ai titoli IV e V e spese in conto capitale;
- d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g) equilibrio obiettivo del patto di stabilità interno.

Articolo 17 FASI DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con

cadenza almeno trimestrale, a norma dell'art. 223 del d.lgs. 267/2000, il responsabile dei servizi finanziari formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il responsabile dei servizi finanziari descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un verbale, trasmesso al segretario generale ed all'organo di revisione che lo assevera.

3. Il Segretario Generale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità di cui al comma 1.

4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto delle verifiche di cassa sono trasmessi ai responsabili delle massime strutture ed alla Giunta Comunale.

Articolo 18

ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate e delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile dei servizi finanziari procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Articolo 19

FINALITA' DEL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

1. L'Amministrazione svolge il controllo della qualità dei servizi erogati, utilizzando metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni dell'ente.

2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell'auto-referenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche.

3. La qualità del servizio, come percepita dall'utente, e il grado di soddisfazione delle aspettative dell'utente stesso.

Articolo 20

METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI ESTERNI

1. L'Amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, sia dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini utenti.

In ogni caso, per ciascuna struttura organizzativa apicale occorre effettuare almeno una somministrazione di questionari all'anno.

2. L'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l'affidabilità, la capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l'empatia.

3. Le definizioni operative delle dimensioni ritenute essenziali sono le seguenti:

- per aspetti tangibili si intende l'aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del personale e degli strumenti di comunicazione;
- per l'affidabilità si intende la capacità di prestare il servizio in modo affidabile e preciso;
- per la capacità di risposta si intende la volontà di aiutare il cittadino-utente e di fornire prontamente il servizio;
- per la capacità di rassicurazione si intende la competenza e la cortesia del personale e la loro capacità di ispirare fiducia e sicurezza;
- per l'empatia si intende l'assistenza premurosa e individualizzata che l'Ente presta ai cittadini-utenti.

4. Per ciascuna dimensione essenziale saranno individuati uno o più fattori che possano fornire informazioni distintive e tali da rendere esplicita la qualità percepita dall'utente esterno.

5. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa.

Articolo 21 RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, oltre che il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, occorre redigere una relazione di inizio e fine mandato. Entrambe sono predisposte dal responsabile del servizio finanziario o dal Segretario Generale, secondo i termini e modalità previsti dalla normativa vigente di riferimento.

Articolo 22 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEI CONTROLLI INTERNI

Il presente regolamento e gli esiti dei controlli previsti dal presente regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale di questo Ente e reso accessibile ed utilizzabile da chiunque vi abbia interesse.

Articolo 23
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato.